



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1886

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA MARCELLA DI GESU'

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11953 del 5 maggio 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Marcella Di Gesù nata a Torino il 21 maggio 1956;

PREMESSO che con nota del 1° marzo 2021 (prot. n. 0015596), Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito “Fideuram” o “Intermediario”) ha segnalato all'Organismo gravi irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede da parte della Sig.ra Marcella Di Gesù;

PREMESSO che con note dell'11 marzo 2021 (prot. n. 0018690), del 25 maggio 2021 (prot. n. 0037790), del 25 ottobre 2021 (prot. n. 0071086) e del 1° marzo 2022 (prot. n. 0015138) Fideuram ha provveduto a trasmettere gli esiti delle verifiche disposte in relazione all'operatività della Sig.ra Di Gesù;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che dalle verifiche svolte dall'Intermediario è stata rilevata l'anomala disposizione di bonifici bancari, tra clienti assistiti dalla consulente nel periodo dicembre 2018 – gennaio 2021, per la somma complessiva pari a 135.910 euro, come indicato in tabella:

Tabella: Bonifici disposti tra clienti assegnati in portafoglio alla Sig.ra Di Gesù.

N.	N. c/c addebito	Ordinante	Data	Importo in €	N. c/c accreditato	Beneficiario	Causale
1	[omissis]	[omissis]	19/12/18	10.000	[omissis]	[omissis]	[omissis]
2			26/09/19	22.000			
3			21/01/21	14.800			
4			19/12/18	15.000			
5			20/01/20	9.800			
6			18/01/21	14.900			
7			03/12/18	24.960			
8			26/11/18	9.500			
9			27/11/18	10.000			
10			14/01/20	4.950			
Totale				135.910			

PREMESSO che la Sig.ra Di Gesù è stata ascoltata dal personale dell'Intermediario e all'esito del colloquio la consulente ha trasmesso a Fideuram una dichiarazione rilasciata tramite posta elettronica, in cui ha fornito i riferimenti delle operazioni di trasferimento di denaro disposte tra i propri clienti “[...] *Elenco i riceventi e di fianco chi ha avuto l'addebito. [omissis]*”. Nella stessa sede, la consulente ha dichiarato inoltre che “*I movimenti sopra citati sono stati fatti esclusivamente per andare in aiuto ad altri clienti in difficoltà, senza interesse da parte [della consulente] se non quello di aiutare e conservare i clienti stessi, [...]. È stato stupido, lo riconosco e tornassi indietro non lo rifarei, non ci sono comunque altre ragioni*”;

PREMESSO che con riferimento alla posizione dei clienti [omissis], Fideuram ha trasmesso copia di un reclamo disposto dai menzionati clienti in data 10 marzo 2021, integrato in data 31 marzo 2021, con missiva del legale degli stessi, con cui i clienti hanno disconosciuto gli addebiti del proprio rapporto di conto corrente, per le operazioni di bonifico bancario, per la somma complessiva di 46.800 euro, riportate nella precedente Tabella (cfr. *supra* - Tabella - operazioni nn. 1, 2 e 3). Nella stessa sede i menzionati clienti hanno lamentato che “*riponevamo totale fiducia nella [Sig.ra Di Gesù] avevamo effettuato queste operazioni ritenendo di sottoscrivere regolari investimenti e non certo di bonificare tali importi in favore di Persone e Società [...] sconosciute. SIAMO STATI INGANNATI!*”;

PREMESSO che Fideuram ha trasmesso all'Organismo copia del reclamo ricevuto in data 29 aprile 2021, da parte dei Sig.ri [omissis] (clienti della Sig.ra Di Gesù) con cui i medesimi clienti hanno provveduto a disconoscere le tre operazioni di bonifico bancario, per la somma complessiva di 39.700 euro, riportate nella precedente Tabella (cfr. *supra* - Tabella - operazioni



nn. 4, 5 e 6). In particolare, i menzionati clienti hanno riferito che la consulente li “*ha convinti ad effettuare tali operazioni affermando che si trattava di regolari investimenti. Non sapevamo di aver ordinato a nostra insaputa dei bonifici con beneficiari che noi non conosciamo: pensavamo di aver firmato la sottoscrizione di normali investimenti collocati dalla vs Banca*”;

PREMESSO che con le citate note del 25 maggio 2021, del 25 ottobre 2021 e del 1° marzo 2022 Fideuram ha trasmesso all’Organismo i reclami presentati dai clienti [omissis] nei confronti dell’Intermediario per condotte irregolari della consulente. In particolare, emerge agli atti che i clienti hanno lamentato discrasie di importo consistente – pari a circa 90.000 euro con riferimento ai [omissis] – tra il patrimonio affidato alla consulente e quanto effettivamente detenuto presso l’Intermediario, chiedendo la restituzione del capitale inizialmente versato;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dalla Sig.ra Marcella Di Gesù, integrano l’ipotesi di grave violazione dell’art. 158, comma 1 del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 non avendo osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, per aver:

- acquisito, mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
- comunicato a clienti o potenziali clienti informazioni non rispondenti al vero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l’Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l’Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall’Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte sostanziatesi nell’acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza dei clienti, nonché nella comunicazione ai clienti di informazioni non rispondenti al vero risultano entrambe distintamente sanzionabili con la radiazione dall’Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate alla Sig.ra Di Gesù è, altresì, rinvenibile:

- nella pluralità delle condotte irregolari rilevate, che risultano sanzionabili con la radiazione dall’Albo;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dalla consulente, attraverso l'impiego della liquidità di pertinenza dei clienti, per finalità non inerenti all'attività finanziaria, movimentando somme tra i clienti, tramite bonifici bancari, nonché rappresentando ai medesimi clienti informazioni non corrispondenti al vero in relazione alla natura e alle finalità dei trasferimenti di denaro, al fine di celare le relative condotte;
- nel coinvolgimento di almeno 9 clienti, tra disponenti e beneficiari delle operazioni;
- nel significativo danno lamentato dai clienti, per una somma complessiva pari ad almeno 86.500 euro;
- nella reiterazione nel tempo (periodo dicembre 2018 – gennaio 2021) delle condotte poste in essere dalla consulente;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato della Sig.ra Di Gesù e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, la stessa ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti della Sig.ra Marcella Di Gesù di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che la Sig.ra Marcella Di Gesù nata a Torino il 21 maggio 1956 è sospesa in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 30 marzo 2022

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti